

CONSIGLIO REGIONALE  
DELLA PUGLIA

COMMISSIONE TURISMO - ARTIGIANATO - ISTRUZIONE PROFESSIONALE  
ASSISTENZA SCOLASTICA - FIERE E MERCATI

110

DISEGNO DI LEGGE

"DISCIPLINA DEL TITOLO DI MAESTRO ARTIGIANO E DELLA QUALIFICA  
DI BOTTEGA SCUOLA"

Relatore: GIUSEPPE COLONNA

La 1<sup>a</sup> Commissione Consiliare Permanente nella seduta  
del 6-12-1974 vista la  
richiesta del Presidente della 3<sup>a</sup> Commissione Consi-  
gliare, visto l'art. 19 del Regolamento del Consiglio Re-  
gionale, ha espresso parere favorevole sull' presente  
disegno di legge  
proposta di legge e sulle variazioni di bilancio in ess. contenute.

IL PRESIDENTE DELLA 1<sup>a</sup> COMMISSIONE



CONSIGLIO REGIONALE DELLA PUGLIA  
Ufficio di coordinamento delle Commissioni

Si trasmette alla Segreteria del Consiglio per i  
provvedimenti di competenza.

P/ Ufficio Commissioni

Onorevole Presidente, Colleghi Consiglieri,

Il disegno di legge che oggi presentiamo all'esame, e ci auguriamo alla approvazione di questo Consiglio, trae la sua origine sia dall'art. 117 della Costituzione con il quale vengono trasferite alle Regioni le competenze in materia di Artigianato e di Istruzione Artigiana, sia dall'art. 14 del nostro Statuto con il quale "La Regione riconosce il ruolo sociale ed economico dell'Artigianato e ne promuove lo sviluppo; adotta iniziative per stimolarne l'attività; incentiva la formazione di nuove imprese ed incrementa l'istruzione artigiana; favorisce con apposite norme di incentivazione l'artigianato artistico".

La presente legge infatti tende ad esaltare la funzione delle botteghe artigiane che oggi come nel passato adempiono al difficile e nobile compito non solo di preparare i giovani all'esercizio di un mestiere, ma anche ad educarli al rispetto dei valori umani, civili e morali.

Perchè una bottega artigiana adempia a tali compiti sono necessari due elementi: l'artigiano con la funzione di maestro, ed il giovane con la qualifica di apprendista. E la presente legge, con il riconoscimento della bottega scuola, vuole esaltare la capacità imprenditoriale degli artigiani pugliesi mediante il riconoscimento del titolo di maestro artigiano, e vuole incoraggiare i giovani a proseguire nella attività artigiana per diventare domani anche essi titolari di impresa.

Purtroppo oggi i giovani, forse per una errata impostazione sociale e politica, si avviano preferibilmente o verso le scuole medie superiori o verso il lavoro nelle industrie.

Tale massiccia scelta sta portando nel primo caso ad una preoccupante disoccupazione di diplomati e laureati, nel secondo ad un tipo di lavoro che non esalta i

valori umani e non da possibilità di estrinsecare la propria personalità.

Il lavoro artigiano, i sacrifici così come le soddisfazioni che comporta, ha bisogno di essere conosciuto perchè venga apprezzato. Da varie parti si pensa che lo Artigianato sia una attività superata, mentre invece bisogna far sapere a tutti, ed in modo particolare ai giovani, che l'Artigianato è una attività economica e sociale a dimensione umana, che ha la capacità di creare e la umiltà di servire; e che nella civiltà industriale l'Artigianato, moderno e nuovo, mantiene anche le sue caratteristiche di artigianato artistico e tecnicamente progredito.

La nobile ed indispensabile funzione dell'Artigianato nella società contemporanea viene riconosciuta non solo nel nostro Paese, ma anche da altre nazioni che con noi partecipano nella comunità europea.

A tale proposito il Presidente della Repubblica Francese, Giscard d'Estaing, così si esprime: "Sono convinto che l'esistenza delle piccole attività di produzione e di prestazione di servizio è necessaria al buon equilibrio del nostro paese, perchè un artigianato vivo è un elemento insostituibile di vivificazione delle nostre città. Considero l'Artigianato come una via fondamentale di promozione individuale e come una scuola di responsabilità. Contemporaneamente l'apprendistato deve, secondo me, avere un maggior ruolo nella formazione professionale".

Queste espressioni del Presidente della Francia ci convincono ancora di più che la strada che noi stiamo intraprendendo a favore degli artigiani è quanto mai giusta ed attuale.

Noi infatti con la presente legge desideriamo iniziare un dialogo con i giovani per invitarli ed incoraggiarli ad intraprendere il lavoro artigiano.

Avremmo desiderato che la legge potesse estendersi a tutte le botteghe artigiane, ma la scarsa disponibilità finanziaria ci costringe a limitare l'intervento solo a quei mestieri che, così come previsto dall'art. 2, presentano particolare interesse artistico o richiedono specifiche cognizioni tecniche.

Indubbiamente è un primo passo che ci auguriamo sia l'inizio di una programmazione organica a favore dell'apprendistato nelle botteghe artigiane.

Attualmente gli apprendisti nelle aziende artigiane in Puglia sono circa 17.000. Ma tale numero purtroppo tende a diminuire per i motivi innanzi esposti.

Eppure bisogna ricordare che nelle regioni più industrializzate, quali il Piemonte e la Lombardia, gli apprendisti nelle aziende artigiane sono molto più numerosi: il numero degli apprendisti per ogni impresa è di 0,60 in Piemonte, 0,56 in Lombardia, mentre in Puglia è di appena lo 0,26 (totale delle imprese diviso il numero degli apprendisti).

Anche questo è un valido motivo che ci spinge ad incoraggiare l'ingresso dei giovani nelle aziende artigiane.

Pertanto la presente legge non ha valore assistenziale bensì un profondo scopo sociale ed economico, creando maggiore possibilità sia di produzione che di occupazione. Se teniamo presente quanto viene speso dalla collettività sia per la creazione di un posto di lavoro nell'industria, sia per un giovane che frequenta la scuola di 2° grado, notiamo che l'onere a carico della collettività per i giovani nelle botteghe artigiane è insignificante.

Eppure nella bottega artigiana il giovane impara lavorando, e lavora imparando per essere un uomo ricco di capacità tecniche e di valori morali e civili onde immettersi con orgoglio nella società, per contribuire alla sua elevazione sociale ed economica.

La presente legge può dividersi in due parti: la prima riconosce il titolo di maestro artigiano, e dall'art. 2 all'art. 5 ne prescrive i requisiti e le modalità; la seconda riconosce la bottega scuola, e negli artt. 6 e 7 determina le condizioni.

./.

Nell'art. 8 sono precisati gli interventi promozionali sia al maestro artigiano che all'apprendista. Nell'art. 9 viene stabilita la spesa con relativa copertura finanziaria.

Ci auguriamo che, come in Commissione, anche se con alcune riserve, la presente legge, con i miglioramenti che questo Consiglio riterrà opportuni, possa essere approvata alla unanimità.

---

Art. 1

( Finalità della legge)

Nell'esercizio delle funzioni previste dall'art. 117 della Costituzione, trasferite alle Regioni ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 14 gennaio 1972, n. 2 e D.P.R. 15 gennaio 1972, n. 10, la Regione Puglia istituisce il titolo di " maestro artigiano" e riconosce la " bottega scuola".

Con la presente legge ne disciplina i compiti, definisce le attribuzioni ed interviene finanziariamente per promuovere le attività di formazione professionale degli apprendisti artigiani.

Art. 2  
( Maestro artigiano)

E' riconosciuto il titolo di " maestro artigiano" ai titolari di imprese artigiane iscritte all'albo provinciale di cui alla legge 25 luglio 1956, n. 860 i quali esercitano da almeno 5 anni uno dei mestieri che presentino particolare interesse o richiedano specifiche cognizioni tecniche, che saranno determinati con Decreto del Presidente della Giunta Regionale, su conforme deliberazione della Giunta Regionale, su proposta della Commissione Regionale per l'Artigianato di cui alla legge 25 luglio 1956, n.860, sentita la competente Commissione Consiliare Permanente, e la cui capacità professionale risulti accertata mediante un esame teorico e pratico.

Art. 3

( Accertamento capacità professionali)

L'accertamento delle capacità professionali di cui all'articolo precedente è effettuato da una commissione così composta:

- a) dall'assessore regionale all'industria, commercio e artigiano o da un suo delegato che la presiede;
- b) dall'assessore regionale all'istruzione professionale o da un suo delegato;
- c) da un esperto, insegnante di materie tecniche in istituti o centri di istruzione professionale;
- d) da tre maestri artigiani che esercitano il mestiere per il quale viene richiesto il titolo, designati dalla Commissione provinciale per l'artigianato;
- e) da tre esperti artigiani designati dalle organizzazioni provinciali di categoria maggiormente rappresentative nell'ambito della Provincia.

La Commissione di cui al comma precedente è costituita per ciascuna provincia e nominata con Decreto del Presidente della Giunta Regionale su conforme delibera della Giunta Regionale.

Le Commissioni durano in carica 4 anni e sono convocate in sessione di esami dal loro presidente almeno due volte all'anno.

I loro componenti possono essere riconfermati nell'incarico.

In sede di prima applicazione della presente legge, i componenti la commissione di cui alla lettera d) sono designati dalla Giunta Regionale su proposta dell'assessore all'industria, commercio e artigianato.

---



Art. 4

( Esami )

L'esame teorico e pratico di cui all'art. 3 consiste:

- 1) in una prova orale intesa ad accertare la conoscenza di nozioni tecnologiche e di amministrazione aziendale e la cultura generale del candidato;
- 2) in una prova pratica intesa ad accertare le capacità professionali del candidato;

I programmi di esame per ciascuno dei mestieri determinati con le modalità di cui al precedente art. 2 sono approvati con deliberazione della Giunta Regionale su proposta dell'Assessore all'Industria Commercio e Artigianato, sentita la Commissione Regionale per l'Artigianato.

Art. 5

( Albo Provinciale dei maestri artigiani )

E' istituito in ogni provincia e tenuto dalle Commissioni Provinciali per l'Artigianato un albo provinciale dei maestri artigiani.

L'Albo è pubblico e l'iscrizione dei maestri artigiani è disposta ed effettuata dalle competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato su domanda degli interessati.

La cancellazione dall'albo è effettuata dalle Commissioni medesime:

- 1) su richiesta dell'iscritto;
- 2) per sopravvenuta condanna penale per delitti contro la moralità il buon costume, l'industria, il commercio, l'economia pubblica ed il patrimonio;
- 3) per accertata reiterata negligenza del maestro artigiano nell'esercizio dei doveri nei confronti dell'apprendista;
- 4) per la inosservanza della legislazione vigente in materia di istruzione dell'obbligo e di apprendistato artigiano.

Ove ricorrano i casi previsti ai numeri 3) e 4) del precedente comma, la cancellazione è disposta con Decreto del Presidente della Giunta Regionale si conforme delibera della Giunta proposta dall'Assessore all'Industria, Commercio e Artigianato.

L'Albo è sottoposto a revisione ogni 4 anni.

---

Art. 6

( Bottega Scuola )

E' riconosciuta bottega scuola l'impresa artigiana iscritta nell'albo provinciale delle imprese artigiane istituito con l'art. 9 della legge 25 luglio 1956, n. 860, diretta da un maestro artigiano iscritto all'albo di cui all'art. 5 della presente legge, presso la quale venga svolto uno o più mestieri fra quelli determinati ai sensi del precedente art. 2, fornita di locali igienicamente idonei, servizi ed attrezzature tecniche atte alla specifica formazione professionale di apprendisti artigiani.

---

Art. 7

( Elenco provinciale delle botteghe scuole )

E' istituito in ogni provincia e tenuto dalle competenti Commissioni Provinciali per l'Artigianato un elenco provinciale delle botteghe scuola.

L'elenco è pubblico e l'iscrizione delle botteghe scuola è disposta ed effettuata su domanda dei maestri artigiani titolari delle imprese interessate, corredata dal parere tecnico dei competenti Uffici preposti alla applicazione delle norme sull'apprendistato, relativo alla idoneità dei locali, dei servizi e delle attrezzature tecniche per lo svolgimento di attività di formazione professionale di apprendisti artigiani.

La cancellazione dall'elenco è disposta ed effettuata dalle Commissioni Provinciali per l'artigianato competenti per territorio:

- 1) su richiesta del maestro artigiano titolare dell'impresa;
- 2) per sopravvenuto difetto di uno dei requisiti previsti dal precedente articolo 6.

Art. 8

Per la promozione delle attività svolte nelle botteghe scuola, la Regione interviene in favore dei maestri artigiani e degli apprendisti concedendo contributi nelle seguenti misure:

- a) al maestro artigiano: L. 120.000 all'anno per ogni apprendista
- b) ad ogni apprendista : L. 180.000 all'anno

Gli aspiranti al contributo produrranno con la relativa istanza idonea documentazione tendente a dimostrare l'inizio del rapporto di apprendistato ed ogni successiva variazione del medesimo.

Alla liquidazione dei contributi si provvede con deliberazione della Giunta Regionale proposta dall'Assessore Regionale all'Industria, Commercio e Artigianato.

Art. 9  
( Copertura finanziaria )

All'onere derivante dalla applicazione della presente legge previsto per l'esercizio finanziario 1974 in L. 250.000.000 si farà fronte con lo stanziamento di analoga somma al cap. 199/bis, di nuova istituzione, dello stato di previsione della spesa del Bilancio 1974.

Nel Bilancio di Previsione 1974 sono introdotte per effetto della presente legge le seguenti variazioni:

SPESA

Cap. 324/2 " Fondo globale per il finanziamento di provvedimenti legislativi regionali in corso di approvazione" ( in diminuzione) L. 250.000.000  
Cap. 199/bis " Interventi per la promozione di attività nelle botteghe scuola"  
( Nuova istituzione - in aumento) L. 250.000.000

Per gli esercizi successivi si provvederà mediante stanziamento in apposito capitolo dei bilanci di previsione.

Le somme stanziare in ciascun esercizio ed eventualmente non impegnate nell'esercizio medesimo sono utilizzate negli esercizi successivi, in ogni caso non oltre il secondo anno successivo a quello in cui lo stanziamento fu iscritto.

Art. 40

La presente legge è dichiarata urgente ai sensi e per gli effetti dell'art. 127 della Costituzione e 60 dello Statuto ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

---